



COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE

***** COPIA *****

numero **45** del **31-03-2014**

OGGETTO:

ISTITUZIONE AREA DI CIRCOLAZIONE FITTIZIA PER I CITTADINI "SENZA FISSA DIMORA"

L'anno duemilaquattordici addì trentuno del mese di Marzo alle ore 13:50 con la continuazione, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Risultano presenti

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	FERRARI GAETANO	SINDACO	Presente
2	CARTOLANO DOMENICO	ASSESSORE	Presente
3	CAVALLONE FRANCESCO	ASSESSORE	Presente
4	SANTORIELLO MICHELE	ASSESSORE	Presente
5	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Presente
6	SPOLZINO NICOLA	ASSESSORE	Assente
7	GRANATA NICOLA	ASSESSORE	Assente
8	FERRICELLI GIUSEPPE	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 6 - ASSENTI: 2

Partecipa il Segretario Generale ESPOSITO CIRO incaricato della redazione del verbale.

Il Sindaco FERRARI GAETANO constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

= che L'Amministrazione Comunale ha tra i suoi compiti quello di curare l'inserimento sociale delle persone senza fissa dimora presenti nel territorio cittadino;

= che tra le cause di esclusione sociale è da individuarsi la condizione della persona senza fissa dimora che, pur essendo presente abitualmente sul territorio comunale, è priva di un proprio domicilio;

= che tale condizione preclude il godimento del diritto di residenza e nega di conseguenza l'accesso ad altri diritti individuali;

= che il Regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989 prevede che i Comuni si attivino per la creazione di una speciale posizione anagrafica per le persone senza fissa dimora;

= che alcune categorie di cittadini non hanno un legame preferenziale con alcun luogo determinato nel quale riconoscersi in maniera abituale (stabile), persone senza fissa dimora che, per loro natura, difettano dell'elemento tipico dell'accertamento della residenza e dell'abitudine della presenza (art. 43, comma 2, del codice civile);

= che ai fini dei diritti ed obblighi anagrafici per chi si trova in queste condizioni (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, barboni, senza tetto, e altre tipologie ancora) la residenza si considera fissata nel Comune dove ha stabilito il domicilio (art. 2, comma 3, della legge anagrafica), che per il codice civile è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (art. 43, comma 1);

VISTO

= l'articolo 1 della Legge 24.12.1954, n.° 1228 *"Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente"* secondo capoverso, che recita *"Nell' anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio"*;

= il successivo articolo 2, comma 1, che prescrive l'obbligo per chiunque di avere una propria iscrizione anagrafica, precisando nel comma 3 che *"la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio e, in mancanza di questo, nel comune di nascita"*;

= il successivo comma 4, come modificato dall'art. 3, comma 39, della legge 15.07.2009 n. 94, recante *"Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"*, circa l'istituzione presso il Ministero dell'Interno di un apposito registro nazionale delle persone senza fissa dimora;

VISTO l'articolo 1 del D.P.R. 30.05.1989, n.° 223 (Anagrafe della popolazione residente);

VISTO, altresì, il contenuto di *"Avvertenze, note illustrative e norme A.I.R.E., Metodi e Norme, serie B – n.° 29 – edizione 1992"*, edite dall' I.S.T.A.T., dove viene fornita la seguente definizione di persona senza fissa

dimora: *“La persona senza fissa dimora è, ai fini anagrafici, chi non abbia in alcun comune quella dimora abituale che è elemento necessario per l'accertamento della residenza (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, commercianti e artigiani ambulanti, etc....), per cui, quindi, si è adottato il criterio dell'iscrizione anagrafica nel comune di domicilio; il domicilio, infatti, è l'unico elemento che possa legare il senza fissa dimora ad un determinato comune. Peraltro l'iscrizione anagrafica nel comune di domicilio va incontro ai legittimi interessi del cittadino senza fissa dimora, conferendogli la possibilità di iscriversi nell'anagrafe di quel comune che possa essere considerato, nei continui spostamenti dipendenti dalla natura della sua attività professionale, come quello dove più frequentemente egli fa capo, ovvero ha dei parenti o un centro d'affari o un rappresentante o addirittura il solo recapito e che per lui sia più facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche occorrenti”*;

VISTA la circolare del Ministero dell' Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali, n.22 del 22.07.2010, con cui vengono determinate le modalità di funzionamento del registro nazionale delle persone senza fissa dimora, giusto Decreto Ministeriale in data 06.07.2010;

VISTO il contenuto della Guida alla vigilanza anagrafica – Metodi e Norme – n.48, edizione 2010, edita dall'ISTAT, dove si precisa che *“nulla impedisce che, una volta individuati i luoghi che sintetizzano il concreto vivere del senza tetto, l'iscrizione sul territorio del comune avvenga presso una via fittizia”*;

OSSERVATO che le istruzioni impartite dall'ISTAT *“Avvertenze, note illustrative e norme A.I.R.E., Metodi e Norme, serie B – n.° 29 – edizione 1992”* dispongono che *“in analogia al censimento, che prescrive l'istituzione in ogni comune di una sezione speciale “non territoriale” nella quale vengono elencati e censiti come residenti tutti i senza tetto, si ravvisa la necessità che anche in anagrafe venga istituita una via, territorialmente non esistente, ma conosciuta con un nome convenzionale dato dall'Ufficio di Anagrafe, dove verranno iscritti con numero progressivo dispari sia i senza tetto risultanti al censimento, sia i senza fissa dimora che eleggano domicilio nel comune; per altre simili necessità, ma al di fuori dei casi sopraccitati, potrà essere utilizzata la stessa via con i numeri progressivi pari”*;

RICONOSCIUTA, altresì, l'obbligatorietà dell'iscrizione nell'apposito registro nazionale dei senza fissa dimora, qualora ve ne sia richiesta e ne ricorrano le condizioni e preso atto che al momento dell'adozione della presente deliberazione nell'anagrafe di questo Comune non risultano iscritte persone senza fissa dimora;

RITENUTO, pertanto, legalmente necessario istituire apposita denominazione viaria ove verranno iscritte persone senza fissa dimora;

ACCOLTA, a tal proposito, la proposta dell'Ufficiale di anagrafe d'intitolare la nuova area di circolazione che qui interessa **“Via Casa Comunale”**, riconoscendola come nuova Via non territoriale in cui iscrivere tutti coloro che, pur non avendo una fissa dimora, chiederanno l'iscrizione nell'anagrafe del Comune di Sala Consilina;

ACQUISITO il solo parere favorevole di regolarità tecnica, non comportando il presente atto alcun impegno di spesa, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.vo n.267/2000;

VISTA la legge anagrafica 24 dicembre 1954, n. 1228 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento anagrafico d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 15 luglio 2009, n. 94;

VISTA, infine, la Legge n.1188 del 23.06.1927 (Toponomastica stradale);

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, che qui integralmente si richiamano, l'istituzione della residenza virtuale di «**Via Casa Comunale**», quale nuova area di circolazione territorialmente non esistente, nella quale saranno iscritte unicamente le persone senza tetto e senza fissa dimora che eleggeranno domicilio nel Comune ma che, in realtà, non avranno un vero e proprio recapito nel Comune stesso, sede principale dei propri affari (art.43 c.c.);
2. di prendere atto che la persona che non ha dimora abituale nel Comune – senza fissa dimora – per avere l'iscrizione anagrafica dovrà eleggere un “domicilio reale” mediante istanza/dichiarazione scritta, indirizzata all'Ufficiale di Anagrafe, contenente gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva esistenza del domicilio;
3. di prendere atto, altresì, che la persona senza fissa dimora, “impossibilitata” ad eleggere un “domicilio reale”, che risulti nata nel Comune, dovrà essere iscritta e certificata nella via convenzionale «**Via Casa Comunale**», altrimenti verrà segnalata, per competenza, al Comune di nascita;
4. di determinare che nella fattispecie di cui al punto 1) la certificazione anagrafica relativa dovrà riportare l'indicazione – Via e numero civico – del domicilio dichiarato;
5. di consentire l'iscrizione anagrafica in **Via Casa Comunale** alle persone senza tetto e senza fissa dimora, nonché alle persone straniere titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione internazionale od umanitaria che, con riferimento alla Legge n.94 del 15 luglio 2009, art. 3, comma 38 (che modifica il comma 3 dell'articolo 2 della Legge n.1228 del 24 dicembre 1954), forniscano all'Ufficio di Anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio;
6. di dare atto che nella suddetta via (**Via Casa Comunale**) saranno iscritti e certificati in maniera progressiva nei numeri dispari sia i senza tetto censiti quali residenti al censimento, sia i senza fissa dimora che in mancanza di un domicilio eletto (reale) risultino nati nel comune, nonché le persone rientranti nei casi di cui ai comma 5 e 3 dell'art. 2 della legge n. 1228/1954 (modificati dalla Legge 94/2009);
7. di dare atto che nella suddetta via (**Via Casa Comunale**) saranno iscritti e certificati in maniera progressiva nei numeri pari coloro che si troveranno nelle more del procedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità;

8. di approvare che ogni comunicazione diretta alle persone iscritte in «**Via Casa Comunale**» s'intenderà notificata, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione presso l'Albo Pretorio on-line nel sito del Comune di Sala Consilina, ai sensi dell'art.143 c.p.c. e dall'articolo 32 della Legge n.69/2009;
9. di incaricare l'Ufficio Anagrafe di questo Comune a fornire all'INA le informazioni relative alle posizione di "senza fissa dimora", così come previsto dal combinato di cui al D.M. 6 luglio 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165, del 17 luglio 2010) e Circolare Ministero dell'Interno – D.C.S.D. – n. 22, in data 21.07. 2010;
10. di inviare copia della presente deliberazione, per l'apposizione di un nulla osta in relazione al disposto dell'art.1 della Legge 23 giugno 1927, n.1188, alla Prefettura di Salerno, nonché alla locale Caserma dei Carabinieri e alla locale Direzione delle Poste Italiane;

PARERI:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, per quanto di competenza.

Li, 12/03/2014

Il Dirigente dell'Area Affari Generali

F.to Dott. Nicola Puglia

LA GIUNTA COMUNALE,

VISTA la proposta di deliberazione che precede;

ACCERTATA la propria competenza in materia;

CON VOTI UNANIMI, ESPRESSI NEI MODI E TERMINI DI LEGGE,

D E L I B E R A

1. di approvare – come in effetti con la presente approva, per le ragioni indicate nelle premesse – la proposta che precede in tutte le sue parti;
2. di rendere, infine, il presente atto deliberativo – con successiva ed unanime votazione palese – immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4°, del D.Lgs.vo n.267/2000, al fine di perfezionare nel più breve tempo possibile la procedura istitutiva in corso.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO FERRARI GAETANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ESPOSITO CIRO

La su estesa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Li , 01/04/2014

Il Segretario Comunale

F.TO ESPOSITO CIRO

**** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. ****

Li, 01/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune dal _____ al _____.

Li _____

F.TO IL MESSO COMUNALE

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-04-2014 , ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li _____

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
